

Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti

I circhi equestri sono ammessi all'utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (che non può comunque essere superiore a 30 giorni, comprensivi dei giorni utilizzati per installazione e sgombero) sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e il 60° giorno antecedenti l'inizio del periodo richiesto. Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari fattispecie di inagibilità dell'area o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

SEZIONE A - DOMANDA

Ogni circo o mostra viaggiante con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui è necessario allegare:

1. documentazione che consenta di identificare con nome univoco e non sostituibile il circo/la mostra, il rappresentante legale, il/i gestore/i e le attività che si svolgono nel circo/nella mostra;
2. documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
3. elenco completo e aggiornato delle specie e del numero di esemplari autorizzati a essere ospitati e/o trasportati;
4. elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
5. dichiarazione attestante che nessun animale sia stato prelevato in natura;
6. copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre reperibile e che risulti responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.

Il contratto del veterinario deve prevedere: 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo; 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso; 4) le condizioni di pratica dell'eutanasia, se necessaria; 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi e alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

7. planimetria datata e firmata;
8. elenco dettagliato del personale dipendente e consulente completo di dati anagrafici e copie dei documenti d'identità. Per ciascun componente del personale dovranno altresì essere elencati qualifiche professionali ed eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, con l'indicazione di data, luogo e istituto presso il quale sia stata conseguita la qualifica o frequentato il corso. Tutto il personale del circo/della mostra deve in ogni caso aver svolto con profitto un corso di formazione professionale qualificato concernente la cura degli animali e mansioni specifiche (vertente almeno su nozioni relative a modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità;
9. piano di emergenza da attuare in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;
10. piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno inoltre essere indicati i luoghi in cui gli alimenti verranno conservati;

11. copia dell'autorizzazione prefettizia.

L'inosservanza dei requisiti richiesti comporta l'inammissibilità de plano della domanda. L'incompletezza o la falsità di uno o più tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 C.P. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento in relazione alla domanda includono, in base alle norme indicate sulla partecipazione, anche eventuali controinteressati quali ad esempio Associazioni animaliste locali che possano subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale;

SEZIONE B - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e in conformità ai modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001 di tutti gli esemplari detenuti.

Nel registro devono essere indicati:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi;
2. data di acquisizione;
3. origine e provenienza;
4. dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite;
5. dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati;
6. dettagli sui processi di cura e riabilitazione;
7. effetti del trattamento;
8. eventi riproduttivi e destinazione della prole;
9. diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di strutture circensi e mostre viaggianti nonché a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

SEZIONE C - IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi a uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

1. mappatura del DNA, applicazione di micro-chip;
2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
3. fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e prontamente presentabili su richiesta in sede di ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e di successive certificazioni verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle specifiche esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la loro fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato essenziale e imprescindibile al fine di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

SEZIONE D - TRASPORTO

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti al fine di garantire continuamente il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n. 01/05. Il personale adibito al trasporto degli animali dovrà esibire a richiesta, in caso di controllo:

- autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore;
- modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 01/2005);
- certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, comma 5 e art. 37 Reg. 01/05) per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame;
- modello 4 per il trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini (D. Min. Sal. 16/05/2007, che modifica D.P.R. 317/96).

SEZIONE E - PULIZIA, DISINFEZIONE E ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali corretto, adeguato e aggiornato all'anno corrente che di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

In particolare le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori tenui, rivolgendo attenzione prioritaria all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. Sotto questo profilo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

SEZIONE F - CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue.

Tale misura va estesa anche a esemplari appartenenti a una stessa specie in presenza di marcate differenze di età e gerarchie sociali.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

SEZIONE G - ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

SEZIONE H - SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

A ogni esemplare deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dello specifico individuo, così da consentire una crescita sana che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie. Ogni circo o mostra viaggiante dovrà a tal fine stendere e periodicamente revisionare un piano di

alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura e aggiornato all'anno corrente e alle singole specie detenute.

Il cibo deve essere somministrato in modo tale che ogni individuo vi abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati come ratti, rane, ecc. per l'alimentazione degli Animali, anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile per ogni esemplare acqua fresca, pulita e cambiata con frequenza ragionevole, eccetto nei casi di specie la cui fisiologia comporti esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere ergonomici e non pericolosi per l'animale nonché facilmente lavabili.

SEZIONE I - LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, successivamente integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106 al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, in particolare nei confronti di alcune specie animali per le quali è vincolante la nascita in cattività, il modello ottimale di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti. La stessa Commissione Scientifica CITES ha stabilito, in data 20 Gennaio 2006, che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato anche nei circhi per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto tra animali e personale addetto nonché, in seconda battuta, come contatto tra animali e soggetti terzi in caso di fuga degli animali stessi dalle aree autorizzate.

Pertanto l'Amministrazione Comunale proibisce all'interno del proprio territorio l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, sia da giudicare palesemente incompatibile la detenzione da parte di strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

In ragione di quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Inoltre, relativamente ai rettili maggiormente utilizzati nei circhi (coccodrilli, alligatori, boidi, iguane o altri sauri di grosse dimensioni), le peculiari esigenze etologiche e fisiologiche di questi animali rendono la loro esposizione al di fuori delle teche inevitabilmente stressante, sia per la manipolazione cui vengono sottoposti, sia per i repentini cambiamenti di clima dovuti al continuo spostamento (essendo animali eterotermi e di clima tropicale dovrebbero sempre alloggiare in ambienti a temperatura ed umidità controllata), sia per la repentina esposizione al rumore ed alla luce, particolarmente stressante per animali di prevalenti abitudini acquatiche o fossorie, o comunque il cui benessere è legato alla continua possibilità di celarsi alla vista. A questo si aggiunge la mancanza di normative specifiche che, a differenza di altre classi di animali, definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili. Per tali motivi è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con esemplari di rettili al seguito.

SEZIONE J - REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI ALLOGGIO PER SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETI

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) ogni animale deve inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia zone soleggiate che zone all'ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali e privarli di cibo e/o acqua, anche a fini di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis e seg. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato essenziale e imprescindibile al fine del ricorso a forme e modi di alloggiamento degli animali che ne stimolino i comportamenti naturali degli animali e riducano o minimizzino in essi gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

CRITERI SPECIFICI PER SPECIE

CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), capostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono invece forme domestiche.

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 3 x 4 m per individuo, e presentare un terreno con lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 300 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 50 m²). Nel caso di specie domestiche come lama e alpaca, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 150 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 25 m²).

Gli animali devono avere libero accesso alle strutture esterne per almeno otto ore al giorno. Il terreno deve essere composto da terra e sabbia e presentare rami per stimolare l'interesse degli animali. Questi ultimi devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Indipendentemente dalla collocazione interna o esterna, vanno in ogni caso rispettati i seguenti criteri: gli animali non devono essere legati a pali; tutti i camelidi sono resistenti al freddo e possono essere tenuti all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente; i maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali. Non è ad ogni modo possibile tenere più maschi insieme; i camelidi vanno tenuti in piccoli gruppi o, meglio, a coppie; è possibile la coabitazione con altri equini.

Per quanto riguarda le norme di comportamento da seguire nell'utilizzo di camelidi durante spettacoli, tutte le specie (ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticati) devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono presentare comportamenti aggressivi.

Sotto il profilo dell'alimentazione, i camelidi sono erbivori e pertanto devono essere alimentati con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

ZEBRE

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 12 m² per animale; offrire protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12 °C ed essere ricoperte da lettiera con paglia e oggetti atti a stimolare l'interesse degli animali.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 150 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 25 m²). Gli animali devono avere libero accesso alle strutture esterne per almeno otto ore al giorno e poter accedere in ogni momento a un'area protetta dalle intemperie. Il terreno deve presentare rami per stimolare l'interesse degli animali ed essere naturale o costituito da sabbia. Ove questo non fosse possibile, gli animali devono in ogni caso essere messi nelle condizioni di poter effettuare a piacimento bagni di sabbia.

Indipendentemente dalla collocazione interna o esterna, vanno in ogni caso rispettati i seguenti criteri: gli animali non devono essere legati a pali; in caso di temperature sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C.

BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 25 m² per animale.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 250 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 50 m²).

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne che in strutture esterne, con la sola eccezione del tempo necessario per trattamenti sanitari essenziali per il benessere dell'animale.

STRUZZO E ALTRI RATITI

Le strutture interne devono avere una superficie minima di 15 m² per animale.

Per quanto riguarda le strutture esterne, fino a tre esemplari possono essere ospitati in una superficie minima di 250 m² (per ogni esemplare aggiuntivo vanno previsti 50 m²).

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne che in strutture esterne, con la sola eccezione del tempo necessario per trattamenti sanitari essenziali per il benessere dell'animale.